



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2014

L. 431/98, art.11

“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo “

Il presente bando determina i criteri e le modalità di concessione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione a favore di nuclei familiari non assegnatari di alloggi comunali e di Edilizia Residenziale Pubblica che necessitano di interventi di sostegno in materia di abitazione.

Il Responsabile del servizio

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n 62 del 05/06/2014 e della determinazione n 241 del 10/06/2014 oltre che secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda, per ottenere l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a partire dalla data di pubblicazione del presente bando **fino al 01 luglio 2014**

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
- 2) cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia e in possesso di permesso di soggiorno CE/carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008. L'iscrizione nei registri della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni di residenza nel territorio nazionale o dei cinque anni continuativi nella regione, che devono essere riferiti alla Regione Toscana (requisito da autocertificare nella domanda);
- 3) residenza anagrafica nel Comune di Casole d'Elsa e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 4) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel Comune di Casole d'Elsa o nei Comuni limitrofi (lett. c), Tab. "A" della L.R. n. 96/1996;
- 5) non titolarità di diritti di proprietà su alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore complessivo, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi della lettera d), Tab. "A" della L.R. n. 96/1996;
- 1) titolarità di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96, di quelli concessi in locazione a canone agevolato e di quelli concessi in locazione dall'Amministrazione comunale, a canone concordato), con contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purchè conforme agli Accordi Territoriali, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenenti le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un altro componente il proprio nucleo familiare, di un alloggio sito nel Comune di Casole d'Elsa, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, il cui canone rientri nei parametri di cui al successivo art. 4

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata. L'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso entro e non oltre il 31.12.2014



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

ART. 2 REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1) Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2014 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

2) In caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale, possono anche essere accettati contratti di locazione intestati a soggetti diversi dal richiedente.

3) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

4) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della scadenza del presente bando, avente per oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa, rilasciata dall'INPS, da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, riferita ai redditi prodotti negli anni 2013. Qualora il richiedente non risulti in possesso dei dati reddituali relativi all'anno 2013, **in quanto non nella condizione oggettiva di poterli certificare,** saranno accettati attestazioni ISE/ISEE con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda, e, comunque, sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.

5) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune **oppure, nel caso di mancanza di assistenza,** di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evinca la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;

Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.

6) Per gli studenti universitari l'attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico.

La documentazione presentata deve obbligatoriamente recare una data di emissione antecedente o uguale alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande pervenute.

ART. 3 – NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare presente nell'attestazione ISE/ISEE, da allegare alla domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'aggiornamento dell'attestazione ISE/ISEE qualora dall'autocertificazione risultino essere intervenute, rispetto all'attestazione allegata alla domanda, variazioni nella composizione del nucleo familiare.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Sono accolte le domande dei soggetti che, alla data di scadenza del bando presentino certificazione ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2014 (**€ 13.035,88.**)
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2014 e l'importo **di € 28.737,55.**
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
- Valore ISEE non superiore a € 16.000,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. – del. G.R. 9/2011).

ART. 5 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- ✓ copia del contratto di locazione in corso di validità;
- ✓ copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 23/2011;
- ✓ attestazione ISE/ISEE in corso di validità rilasciata dall'INPS da un CAAF o da altro soggetto autorizzato con i requisiti meglio specificati all'art.4);
- ✓ In caso di ISE pari a zero ("0"), certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;
- ✓ nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata dalla copia del documento identità del dichiarante;
- ✓ copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- ✓ copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- ✓ Per i cittadini extracomunitari regolari: dichiarazione sostitutiva circa la residenza storica
- ✓ copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- ✓ Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale, in allegato al modulo "A" debitamente compilato, le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione o di idonea documentazione equipollente. La mancata presentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio. **Le ricevute relative all'anno 2014 dovranno essere presentate, dai cittadini collocati utilmente nella graduatoria definitiva, solo e soltanto nel periodo 02.01.2015 - 28 febbraio 2015.**

ART. 7 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nella graduatoria distinti in fascia A e fascia B (come definite all'art. 4 del presente bando) sulla base del risultato derivante dal rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

$$\text{canone locazione/ valore ISE} = \text{Punteggio}$$

Nell'ambito di entrambe le fasce i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità attribuendo a ciascuna condizione di disagio punti 1:

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni (compiuti entro la data di scadenza del bando);
- nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità;
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92);
- nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico;

Il punteggio di cui sopra potrà essere cumulabile.

In subordine alle suddette priorità, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

Per ambedue le fasce, qualora esistano ancora ulteriori situazioni di parità di punteggio si procederà al sorteggio. In presenza di valore ISE nullo, o inferiore al canone di locazione corrisposto, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione

ART. 8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

a) Istruttoria delle domanda

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

In caso di riscontro di mancanza di alcuni documenti ricompresi tra quelli indicati nel successivo art. 14 parte prima ("motivi di esclusione sanabili") il Comune provvederà a richiedere agli interessati di sanare la posizione, entro un termine perentorio indicato nella comunicazione, prima della convocazione della Commissione istituita ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 96/96.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all' art. 7 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune, tramite l'apposita Commissione, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo "on line" del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda e formula la graduatoria generale definitiva:

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo "on line" per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno della pubblicazione.

ART. 9– ENTITÀ DEL CONTRIBUTO



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge n. 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo sarà così determinato:

- a) per i nuclei familiari rientranti nella fascia "A" di cui all'art. 1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza del canone e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei familiari rientranti nella fascia "B" di cui all'art. 1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino alla concorrenza del canone di locazione e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- a) destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate;
- b) erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione stessa, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria. ***Nella attribuzione delle risorse verranno riconosciute delle premialità, in aggiunta all'importo derivante dalla suddivisione delle risorse disponibili per ogni singola fascia rispetto agli aventi diritto totali, in presenza di uno o più requisiti di cui all'art. 7 lette. a) b) c) d), sia per la fascia "A" che "B" nel seguente modo:***

- 1 requisito: +5%
- 2 requisiti: +10%
- 3 requisiti: +15%
- 4 requisiti: +20%

L'ulteriore ripartizione avverrà sulla base delle risorse disponibili al netto di quelle assegnate con le premialità di cui sopra.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse al fine di consentire il soddisfacimento del maggior numero degli aventi diritto collocati in graduatoria; **la presenza nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.**

Il contributo è erogato ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo decorrente **dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014**. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3, art. 11 legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto facente parte del nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Qualora non ricorra il caso sopra previsto, il Comune



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e il contributo, così ricalcolato, verrà erogato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo decorrente dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale, dal 2 gennaio 2015 al 28 febbraio 2015, utilizzando il Modulo A allegato alla domanda, le ricevute dei pagamenti del canone di locazione, pena la revoca dei benefici concessi. La presentazione di tutte le ricevute mensili è titolo per l'erogazione del contributo in misura totale.

Sono considerate valide le ricevute rilasciate mensilmente dal proprietario e compilate in ogni parte, con l'indicazione dei dati anagrafici del proprietario e quelle rilasciate dagli istituti di credito e/o postali. La dichiarazione del proprietario che attesta il pagamento annuale dell'affitto deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

La fruizione del contributo in oggetto non influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza dal diritto al contributo.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio ubicato nel territorio comunale, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 12 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate dal giorno 11 giugno al giorno 01 luglio 2014

ART. 13 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso Ufficio URP – PROTOCOLLO - Piazza Luchetti 1 dal lunedì al Venerdì 8,30 - 13 e Sabato 10 – 13

Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Giulia Perotti (tel 0577.949728- E Mail perotti_g@casole.it) nei giorni Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 13,00

La domanda dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità entro il **01 luglio 2014**

- dal lunedì al Venerdì 8,30 - 13 e Sabato 10 – 13 direttamente presso l'Ufficio URP- Protocollo – piano terra - Piazza Luchetti 1.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- tramite raccomandata postale a/r indirizzata a Comune di Casole d'Elsa Piazza P. Luchetti, 1 53031 – Casole d'Elsa **Non farà fede il timbro postale.**
- tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) (con documentazione firmata digitalmente o scansione del documento firmato) al seguente indirizzo comune.casole@pcert.postecert.it .

Il presente Bando ed il relativo modello per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Casole d'Elsa all'indirizzo www.casole.it

ART. 14 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione sanabili:

- Domanda priva della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE, completa di ogni sua parte;
- Domanda priva della copia del contratto di locazione;
- Domanda priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011;
- Domanda priva della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso il relativo procedimento, a condizione che lo sfratto non sia stato intimato per morosità;
- Domanda priva della copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati.

I vizi di cui sopra sono sanabili con le modalità di cui al precedente art.8. Resta inteso che la documentazione di cui sopra deve inderogabilmente avere una data antecedente o uguale a quella di presentazione della domanda.

Sono motivi non sanabili di esclusione della domanda:

- Domanda non firmata
- Domanda priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
- Domanda pervenuta successivamente alla data di scadenza del Bando

ART. 15 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

ART. 16 – NORMA FINALE

Si fa riserva di recepire le eventuali modifiche rispetto ai criteri stabiliti che il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale decidessero di adottare, in data successiva alla pubblicazione del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998 e alle direttive regionali in materia.

Informativa ai sensi D.Lgs. n. 196/2003: i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizione vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Francesco Parri

Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Parri